

Cfp decreto Sostegni-bis “alternativo”. I codici tributo per l’opzione per la compensazione e per la restituzione spontanea

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello *“F24 Versamenti con elementi identificativi”* (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
- “8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;
- “8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, indicando:

- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi *“codice fiscale”* e *“dati anagrafici”*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
 - nel campo *“tipo”*, la lettera “R”;
 - nel campo *“elementi identificativi”*, nessun valore;
 - nel campo *“codice”*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);
 - nel campo *“anno di riferimento”*, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
 - nel campo *“importi a debito versati”*, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Pubblicata, la **risoluzione n. 48/E del 19 luglio 2021** dell'Agenzia delle Entrate (**di seguito riportata**) che istituisce i codici tributo per l'**utilizzo in compensazione**, tramite F24, del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 comma 5 del D.L. n. 73/2021 e per la **restituzione spontanea del contributo non spettante**.

Di seguito il testo della risoluzione.

Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 19 luglio 2021

OGGETTO: RISCOSSIONE – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “COVID-19” – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, Cd. D.L. “Sostegni-bis, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede il riconoscimento di “(...) *un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato*”, nella misura e alle condizioni stabilite dallo stesso comma 5 e seguenti.

In proposito, il comma 12 del citato articolo 1 prevede che **“A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto**

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate."

Ai sensi del comma 13 del menzionato articolo 1, con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021](#) sono state approvate le modalità attuative per il riconoscimento del contributo di cui trattasi.

In particolare, al punto 6.1 del richiamato [provvedimento del 2 luglio 2021](#) è stabilito che:

- **le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni**, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **esclusa la compensazione** ivi prevista;
- il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al punto precedente, versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n.

Tanto premesso, per consentire **l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto**, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il seguente codice tributo:

- **"6946" denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021".**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **“ERARIO”**, esclusivamente in corrispondenza della colonna *“importi a credito compensati”*.

Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con **l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto**, nel formato **“AAAA”**.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Per consentire la **restituzione spontanea del contributo a fondo perduto** non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello *“F24 Versamenti con elementi identificativi”* (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“8131” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;**
- **“8132” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”;**
- **“8133” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis stagionale – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1, c. 5, DL n. 73 del 2021”.**

In sede di compilazione del modello **"F24 ELIDE"**, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, indicando:

- nella sezione **"CONTRIBUENTE"**, nei campi *"codice fiscale"* e *"dati anagrafici"*, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione **"ERARIO ED ALTRO"**, sono indicati:
 - nel campo *"tipo"*, la lettera **"R"**;
 - nel campo *"elementi identificativi"*, nessun valore;
 - nel campo *"codice"*, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8131, 8132 oppure 8133);
 - nel campo *"anno di riferimento"*, **l'anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo**, nel formato **"AAAA"**;
 - nel campo *"importi a debito versati"*, l'importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l'importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo

IL DIRETTORE CENTRALE